

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2  
00153 Roma  
Tel. 06/58.300.213  
Fax.: 06/58.16.389

**Sede operativa nazionale**

Viale Bacchiglione n° 16  
20139 - Milano  
Tel. 02/53.93.539 r.a.  
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 22 Marzo 2012

**FIS12088  
SM**

**OGGETTO: Compensazioni dei crediti Iva di importo superiore a 5.000 euro. Decorrenza. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2012**

Come noto, l'art. 8, commi 18 e 19, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (cosiddetto "Decreto sulle semplificazioni fiscali"), ha stabilito la riduzione, da 10.000 euro a 5.000 euro annui, del limite di compensazione del credito Iva annuale o infrannuale (resta fermo, invece, il limite di 15.000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione).

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2012, è stato disposto che, a decorrere dal 1° aprile 2012, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° aprile 2012, i soggetti che intendono effettuare la compensazione di cui sopra, sono tenuti ad utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Si precisa che al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.

Il testo del Provvedimento del Direttore delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti